



**Disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante
“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina” (AS 2564)**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Sommario

NORME FONDAMENTALI	3
1. Utilizzo avanzi liberi per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina *	3
2. Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina *	3
3. Incremento dei fondi emergenziali per i Comuni *	4
4. Contributo straordinario Città metropolitane *	4
5. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 *	5
6. Crisi finanziarie - Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni *	6
7. Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione eventualmente prorogati a data successiva *	7
8. Fondo straordinario rafforzamento servizi sociali *	7
9. Fondo straordinario accoglienza minori stranieri non accompagnati *	8
10. Posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione *	9
11. Proroga semplificazioni pubblici esercizi *	10
ULTERIORI NORME	10
12. Estensione del Bonus Carburante alla mobilità attiva.....	10
13. Geotermia	11
14. Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022	11
15. Investimenti per autonomia energetica delle imprese e cessione energia agevolata per imprese energivore	12
16. Comunità energetiche rinnovabili	12
17. Dispositivi sicurezza scuole infanzia.....	13
18. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale	13

NORME FONDAMENTALI

1. Utilizzo avanzi liberi per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina *

Aggiungere il seguente articolo XX:

All'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire l'utilizzo dell'avanzo libero per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

2. Utilizzo somme non utilizzate da contributi per emergenza epidemiologica 2020-2021 per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia ed emergenza Ucraina *

Aggiungere il seguente articolo XX:

All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per l'anno 2022 le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per consumi energetici riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019, nonché per gli oneri connessi alla gestione dell'emergenza Ucraina, fatte salve le finalità di cui ai contributi erogati per ristori specifici di spesa.”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire l'utilizzo degli avanzi vincolati relativi ai fondi non utilizzati derivanti dai contributi per emergenza epidemiologica 2020-21 per la copertura anche dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa di ciascun periodo e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. Sono comunque fatte salve le finalità originarie dei contributi erogati per ristori specifici di spesa.

3. Incremento dei fondi emergenziali per i Comuni *

Aggiungere il seguente articolo:

Il fondo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in favore dei comuni. Le risorse di cui al citato articolo 27, comma 2, possono essere utilizzate senza alcun vincolo di destinazione da parte degli enti locali beneficiari.

Motivazione

La norma proposta incrementa di 250 milioni di euro le risorse emergenziali da mettere a disposizione dei Comuni.

Per quanto riguarda i costi energetici, infatti, l'attuale dotazione appare assolutamente insufficiente anche alla luce di un contesto di incertezza dovuta alla crisi in Ucraina e ai perduranti effetti dell'emergenza sanitaria in termini di dispositivi di sicurezza e di controllo anche oltre la conclusione formale dello stato di emergenza. La dimensione proposta permette di assicurare un ristoro più allineato con le attuali evidenze che andranno ulteriormente monitorate nei prossimi mesi anche sulla base dell'evoluzione della crisi in corso a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.

4. Contributo straordinario Città metropolitane *

Per l'anno 2022 è attribuito un contributo straordinario una tantum pari a 70 milioni di euro alle Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. Il riparto dell'importo di cui al primo periodo viene determinato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di indicatori di squilibrio di bilancio da individuare sulla base di una proposta dell'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Motivazione

La norma permette di reperire le risorse necessarie per il 2022 al fine di evitare squilibri nella formazione dei bilanci di previsione 2022-24 di alcune Città metropolitane in condizioni di criticità finanziaria. I criteri di riparto, basati su indicatori di squilibrio proposti dall'Anci dovranno riflettere le condizioni di criticità sulla base di una pluralità di fonti (dichiarazioni degli enti, dati di preconsuntivo, consuntivi deliberati).

5. Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 *

Aggiungere il seguente articolo:

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2021 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel 2020 e nel 2021, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2022, è differito al 31 maggio 2022. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

2. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2021 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Motivazione

Con il comma 1, è anzitutto differito di un mese il termine per l'adozione del rendiconto 2021 degli enti locali (dal 30 aprile al 31 maggio 2022), in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica tuttora in corso e uniformando così il termine in questione a quello stabilito per la certificazione dell'impiego dei fondi straordinari 2020 e 2021. Le procedure previste in caso di inadempienza alla deliberazione del rendiconto, eventualmente attivate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono interrotte e non producono effetti.

Il comma 2 persegue l'obiettivo di assicurare agli enti locali un importante strumento di semplificazione amministrativa. Dovendo infatti ciascun ente predisporre le risultanze della certificazione Covid in concomitanza con il rendiconto 2021, nei casi di non piena aderenza della certificazione con i totali di avanzo vincolato e avanzo libero riportati nel rendiconto, si consente di procedere ad eventuali variazioni del rendiconto (a parità di risultato complessivo deliberato) attraverso un atto di competenza del responsabile del servizio finanziario, senza dover riproporre il rendiconto all'approvazione dell'organo consiliare.

6. Crisi finanziarie - Sostegno al ripiano disavanzi e al riequilibrio per le città di medie dimensioni *

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

“994-bis. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con più di trentamila abitanti sedi di Università statali, che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500,00 euro, come risultante in BDAP al 31 dicembre 2021, ridotto dai contributi indicati al comma 568 eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, possono aderire, entro sessanta giorni dal termine di legge previsto per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, alla procedura prevista dal comma 572. Gli enti locali di cui al periodo precedente che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono, entro il medesimo termine, far ricorso alla procedura di cui al comma 572 invece della rimodulazione o riformulazione del piano di cui al comma 992. Agli enti che si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili e il termine per la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 572 è fissato al 31 luglio 2022.

Motivazione

La norma proposta permette di ampliare il dispositivo di sostegno attualmente previsto dalla legge di bilancio per il 2022 soltanto a favore dei Comuni capoluogo di Città metropolitana in condizione di crisi finanziaria. Si punta a comprendere nella modalità di risanamento e recupero dei disavanzi i Comuni capoluogo di provincia o i Comuni sedi di Università statali che non sono capoluoghi di Provincia, ma che hanno una popolazione domiciliata (fluttuante) che incide notevolmente sul costo dei servizi pubblici. La norma sospende di conseguenza i termini previsti dall'articolo 243-quater del TUEL (predissesto) e dall'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 (dissesto).

I criteri adottati per i comuni di grandi dimensioni, opportunamente incentrati su percorsi di risanamento ancorati al merito e agli obiettivi sostanziali di risoluzione della crisi finanziaria, con tempi sicuramente più rapidi e una procedura più snella rispetto al piano di riequilibrio, sono così adattabili in modo efficace ai casi degli enti di medie dimensioni.

La norma non prevede trasferimenti straordinari di risorse a favore degli enti che aderiscano alla procedura proposta.

7. Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione eventualmente prorogati a data successiva *

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "27 dicembre 2013, n. 147," inserire le parole "ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,"
- b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: " , o, in caso di scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data».

In subordine (norma per il solo 2022):

All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: «*Per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022*».

Motivazione

L'emendamento modifica l'attuale previsione contenuta nel dl 228/2021, che fissa la data di approvazione delle delibere relative alla Tari e tariffa corrispettiva al 30 aprile, prevedendo (lett. b) lo spostamento di tale data, nell'ipotesi in cui il termine del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al predetto 30 aprile. Con la modifica di cui alla lett. a, viene inoltre richiamata, per maggior chiarezza, la deroga all'art. 53, co 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce i termini per le deliberazioni regolamentari.

La norma proposta in subordine si limita invece ad allineare per il solo anno 2022 il termine di approvazione delle delibere relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva a quello di approvazione del bilancio di previsione, attualmente differito al 31 maggio dall'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del medesimo dl 228/2021.

8. Fondo straordinario rafforzamento servizi sociali *

Art. 31

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

All'art. 31, comma 1, dopo la lettera c), è introdotta la lettera:

d) istituire un Fondo straordinario per il rafforzamento dei Servizi sociali dei Comuni per l'assistenza e l'accoglienza di soggetti richiedenti e titolari di protezione temporanea, con una dotazione pari a euro 36 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.

Motivazione

La proposta emendativa è volta a fornire il necessario sostegno economico ai servizi sociali dei Comuni, che sono chiamati ad erogare servizi a favore dei cittadini ucraini, seppur accolti presso privati, presenti sui territori, in termini di integrazione sociale, lavorativa, scolastica, sanitaria, etc..

Al momento, i Comuni sono già attivi per l'erogazione di tali servizi, con aggravii significativi a carico dei bilanci comunali.

La disponibilità di un simile Fondo attiverebbe, peraltro, un rapporto stabile con le istituzioni del territorio, essenziale anche in funzione di censimento e monitoraggio delle presenze esterne alle reti di accoglienza, ordinarie e straordinarie, nonché di rilevazione del bisogno effettivo, in un'ottica di presa in carico che verosimilmente sarà di lungo periodo e che, dopo il primo periodo, naturalmente confluirà nel sistema ordinario di accoglienza nazionale.

9. Fondo straordinario accoglienza minori stranieri non accompagnati *

Art. 31

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

All'art. 31, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

e) istituire un Fondo straordinario per le spese sostenute dai Comuni per l'assistenza e l'accoglienza dei minori ucraini non accompagnati, con una dotazione pari a euro 230 milioni per l'anno 2022. Ai Comuni è riconosciuto un contributo a valere sul Fondo, con tempistiche e modalità definite da apposito provvedimento del Dipartimento della protezione civile.

Motivazione

Appare necessario, al fine di sostenere i Comuni, istituire un Fondo straordinario dedicato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina.

I Comuni in cui il minore è rintracciato sono, per legge, responsabili della sua presa in carico e pertanto i servizi sociali sono chiamati, in primo luogo, ad agire attraverso il loro collocamento in luogo sicuro (ai sensi dell'art. 403 c.c.) e a dover garantire, spesso per un lungo periodo di tempo, servizi atti ad assicurare la presa in carico di minori attivando una rete di servizi e professionalità altamente specializzati, nel rispetto della normativa nazionale in materia, con riferimento in particolare all'attivazione di interventi specifici nell'area scolastico-formativa (se necessario partendo dai primissimi anni della scuola dell'infanzia) e nell'area sanitaria (dalla presa in carico di problematiche psicologiche a quelle sanitarie per patologie anche gravi) anche con l'attivazione di servizi di mediazione e interpretariato trasversali a tutti i settori di intervento.

La quantificazione, pari a 230 milioni di euro, della dotazione del Fondo è basata sui dati dei minori ucraini censiti dai Comuni all'interno del SIM (Sistema Informativo Minori) del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, e sul costo medio giornaliero per l'accoglienza di msna, calcolati per il periodo marzo – dicembre 2022.

10. Posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione *

Dopo l'articolo 31, è introdotto il seguente:

Articolo 31 bis (Ulteriori posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione)

1. E' autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. I 3.000 posti di cui al comma 1 sono destinati nella quota di 2.000 per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 per persone con disagio psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria.
3. Tali posti possono essere attivati in deroga al dl n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della ODPC n. 872/2022, così come modificato dall'art. 9 dell'ODPC n. 881/2002.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 57.048.250 per l'anno 2022 e a euro 84.990.250 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con apposito adeguamento del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo FNPSA.

Motivazione

L'emendamento viene proposto per far fronte alle esigenze di accoglienza e di presa in carico delle persone tra le più vulnerabili già arrivate sul territorio nazionale in numero consistente dall'Ucraina, quali minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari monoparentali, nonché persone con necessità sanitarie e disagio psicologico, poiché ad oggi i posti SAI dedicati a questi target di persone non risultano sufficienti.

In particolare, si rappresenta la necessità da parte dei Comuni di intervenire immediatamente nella presa in carico dei minori non accompagnati, molti dei quali infraquattordicenni. Allo stesso modo va garantita assistenza a tutte quelle persone che abbiano specifiche necessità sanitarie e manifestino disagi fisici e psicologici.

Sia per i minori non accompagnati che per coloro che soffrono di disagi, la norma ordinaria individua nel Sistema di Accoglienza e Integrazione - SAI il luogo deputato all'accoglienza.

*Vengono rivisti di conseguenza gli oneri derivanti, calcolati sulla base della media aritmetica del **pro die pro capite** dei progetti della rete SAI (dati esercizio finanziario 2021). Si precisa che l'importo per l'anno 2022 è stato calcolato per il periodo maggio - dicembre 2022.*

11. Proroga semplificazioni pubblici esercizi *

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 3-*quiquies* del Decreto- legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di prorogare al 30 settembre 2022 la vigenza delle disposizioni di semplificazione a favore dei pubblici esercizi: modalità semplificata di presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse e misure di semplificazione per la posa in opera temporanea delle strutture amovibili sugli spazi di interesse culturale o paesaggistico, senza le relative autorizzazioni.

L'emendamento si rende necessario per garantire continuità e certezze ai titolari dei pubblici esercizi che hanno già usufruito delle misure di semplificazione per l'occupazione di suolo pubblico; in assenza della proroga, infatti, il ritorno al regime ordinario nel pieno della stagione estiva (dal 1° luglio) rischia di creare notevoli difficoltà operative ai Comuni e pesanti disagi ai titolari dei pubblici esercizi, già duramente colpiti dalla crisi pandemica.

ULTERIORI NORME

12. Estensione del Bonus Carburante alla mobilità attiva

Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)

All'art. 2 aggiungere il seguente comma 2-bis: "La misura di cui al comma 1 è in alternativa impiegata dalle aziende ad interventi che favoriscano la mobilità attiva e sostenibile, sia mediante incentivo ai dipendenti del medesimo importo per l'acquisto di abbonamenti TPL o sharing, biciclette o equivalenti, o per sostenere da parte dell'azienda i costi per iniziative a supporto della mobilità casa – lavoro."

Motivazione

In riferimento all'art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti), si propone di introdurre – in alternativa al buono carburante, il buono mobilità sostenibile ai dipendenti, di ricondurre tale intervento puntuale all'interno di una serie di azioni integrate e sistemiche sul mobility management e in particolare per spostamenti casa – lavoro, con il finanziamento di attività stabili, strutturali di mobilità sostenibile a servizio di imprese/ dipendenti.

13. Geotermia

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Concessioni geotermia e imprese energivore)

1. "In deroga a quanto previsto dal quadro normativo vigente, in particolare dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31/12/2024 sono valide fino al 31/12/2036, a condizione che i concessionari, d'intesa con i Comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché favorire ricadute socio economiche sui territori interessati. Tale piano deve prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero della Transizione Ecologica istituisce un Tavolo paritetico con Regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche".

Motivazione

Al fine di preservare e incrementare la produzione da fonte rinnovabile geotermica in questo delicato frangente energetico che il Paese sta vivendo è necessario un intervento normativo volto a derogare dalle disposizioni vigenti per le concessioni in essere, fino a chiarimento del quadro normativo, a condizione che i concessionari, coniugando l'interesse nazionale allo sviluppo delle comunità locali che si fanno carico della presenza degli impianti, ad intraprendere un percorso di efficientamento impianti, mitigazione e riduzione dell'impatto ambientale e sviluppo locale.

14. Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

Art. 1

(Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

all'articolo 1 del DL 17 del 2022, aggiungere il seguente comma 4:

4. "Al fine di rendere strutturali le riduzioni del carico degli oneri di sistema sull'intero ammontare dei costi energetici per gli utenti finali, ARERA predispone, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, una informativa dettagliata sulla composizione della bolletta, in particolare degli oneri generali di sistema e sulla destinazione dei proventi, da trasmettere alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali. Presso la Conferenza Unificata è istituito un Tavolo di confronto coordinato dal Ministro della Transizione energetica con Regioni, enti locali e associazioni di categoria e rappresentanza".

Motivazione

Si rende necessaria una revisione complessiva degli oneri di sistema e si suggerisce di istituire a tale scopo un Tavolo coordinato dal MITE, alla presenza di ARERA e GSE, a cui partecipino enti locali e territoriali, per analizzarne la composizione e rivedere radicalmente peso e carico in bolletta.

15. Investimenti per autonomia energetica delle imprese e cessione energia agevolata per imprese energivore

Aggiungere il seguente art.5-bis

(Interventi a favore delle imprese):

1. “Al fine di preservare la competitività del sistema economico a fronte dei rincari dei costi energetici, gli enti locali titolari di impianti di produzione energetica rinnovabile, o i soggetti responsabili di impianti rinnovabili installati in un determinato territorio e tramite un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile, possono decidere di destinare una quota della produzione, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore dei territori di riferimenti in cui sono localizzate.

2. A tal fine con specifico decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, il Ministero della Transizione energetica con concerto con il Ministero delle Economie e Finanze, sentita l'ARERA, d'intesa con la Conferenza Unificata, definisce e aggiorna le regole tecniche.

3. Il 50% dei proventi derivanti dalle aste di carbonio è riassegnato, con decreto del Ministero della Transizione energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, a sostenere gli investimenti in autonomia energetica elettrica e termica delle imprese energivore mediante la creazione di un apposito Fondo rotativo”.

Motivazione

Fermi restando contributi e ristori sui comparti maggiormente energivori e in generale sulle attività artigianali e industriali, oggi gravemente e nuovamente colpite, si ritiene importante creare un collegamento tra i modelli produttivi energetici locali e i consumi finali. Si ritiene inoltre importante prevedere investimenti per le imprese vincolati all'autonomia energetica elettrica e termica, anche reindirizzando e riprogrammando strumenti finanziari esistenti.

Mediante un piano di investimenti di sviluppo locale, un ente locale e/o un operatore produttore di energia rinnovabile in un determinato territorio può, di concerto con gli attori locali, destinare / cedere a prezzi calmierati direttamente l'energia prodotta alle imprese ricadenti su un determinato territorio.

16. Comunità energetiche rinnovabili

Aggiungere il seguente articolo:

1. “La lettera b) dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 è così modificata: la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale, laddove coinvolta, ha potere di indirizzo e pianificazione, e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).

2. Per le comunità energetiche a coinvolgimento pubblico delle amministrazioni comunali, è massima la percentuale di cumulabilità degli incentivi sia destinati ai soggetti pubblici sia destinati ai soggetti privati che ne fanno parte. Una quota parte degli incentivi deve essere destinata al rafforzamento dell'ufficio comunale deputato al coordinamento e alla pianificazione della CER e alla figura dell'energy manager.

3. Il comma 2 dell'art. 32 del Decreto Legislativo 199/2021 è abrogato”.

Motivazione

Alla luce della frequente collocazione strategica sui territori delle aree in questione, spesso sensibile a fini storico paesaggistici, riteniamo necessario il raccordo con i Comuni e gli enti locali competenti anche nell'inserimento all'interno di comunità energetiche.

Si ritiene che nello sviluppo delle CEL debba essere sempre inserito con ruolo programmatico e di controllo l'ente locale. Infine, Si ritiene inoltre da eliminare la previsione di applicazione degli oneri di sistema per l'energia prelevata dalla rete e condivisa nei casi di autoconsumo e comunità energetiche.

17. Dispositivi sicurezza scuole infanzia

Art. 36

Misure urgenti per la scuola

All'art. 36, comma 2, lett. a) dopo le parole “da Covid-19” aggiungere le seguenti parole “e per la distribuzione di dispositivi di sicurezza ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire che anche i servizi educativi e le scuole dell'infanzia gestiti dai Comuni ricevano dispositivi di sicurezza, attualmente previsti solo per le scuole statali.

18. Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo XY

(Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

Al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, articolo 7, comma 2, sopprimere la lettera d).

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di risolvere alcune criticità emerse nel corso del tempo a seguito dell'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale recate dal decreto legislativo n. 39/2013. In particolare, la modifica proposta vuole consentire la possibilità del conferimento di incarichi a soggetti che hanno prestato la propria opera negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di un ente locale e che hanno maturato una professionalità adeguata a poter svolgere il medesimo incarico in altro ente di diritto privato partecipato dall'ente locale. L'emendamento, dunque, si propone di non disperdere le competenze acquisite nella gestione di enti che svolgono una funzione di primaria importanza per i Comuni.